

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 agosto 2010 in Torino

tra

Credito Piemontese S.p.A rappresentata dai Sigg. Giovanni Del Crappo, Carmelo Maurizio Pillitteri;

con l'assistenza dei Sigg. Michele Gusmeroli, Mauro Danesino, Giovanni Bianchi e Stefania Blandamura

e gli

Organismi Sindacali Aziendali

FABI, rappresentata dalla Signora Valeria Arleri e dal Signor Giancarlo Vidotto;

FIBA-CISL, rappresentata dai Signori Luciano Lama e Marco Romagnoli;

FISAC-CGIL, rappresentata dai Signori Giacomo Sturniolo e Dario Bianchi;

UILCA, rappresentata dai Signori Maurizio Fais e Alfredo Merlo.

Premesso e considerato che:

- il presente verbale di accordo dà attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) e dall'Accordo nazionale del settore del credito sulla salute e sicurezza del 12 marzo 1997;
- il 5° comma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, in linea con quanto già in precedenza previsto dal 4° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.);
- l'Accordo nazionale del settore del credito sulla salute e sicurezza del 12 marzo 1997 ed i Protocolli in materia successivamente intervenuti hanno definito i criteri di computo del numero dei R.L.S. ed i relativi permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle loro funzioni;
- i medesimi accordi rinviano alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali di competenza dei R.L.S., delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti, nonché dei limiti in cui l'azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai R.L.S. per l'esercizio delle loro funzioni;
- per l'elezione dei R.L.S. troverà applicazione l'allegato Regolamento elettorale, redatto in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del settore del credito sulla salute e sicurezza del 12 marzo 1997 e nel D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni);

tutto ciò premesso
le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto
chiari sono che:

Art. 1

Il numero dei R.L.S. presso il Credito Piemontese S.p.A., determinato sulla base degli organici rilevati alla data del 30 giugno 2010, è di n. 1 componente.

Art. 2

1. Per l'espletamento del mandato sono concessi al R.L.S. permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 50, comma 1, lett. b), c), d).) – limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti – e lett. l).

2. Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto – anche via *e.mail* – con un preavviso di 48 ore – fatti salvi i casi di emergenza – alla Direzione aziendale e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito R.S.P.P.), il quale avrà facoltà di essere presente anche tramite proprio delegato.

3. In caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza, l'Azienda consentirà l'intervento anche con tempi di preavviso più brevi rispetto a quelli previsti al comma precedente.

4. L'Azienda si impegna a garantire al R.L.S. l'accesso ad ogni luogo di lavoro, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di riservatezza.

5. Ogni accesso del R.L.S. agli ambienti di lavoro dovrà essere annotato su apposito registro a cura delle competenti funzioni aziendali.

Art. 3

1. L'Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dal R.L.S. in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso inerenti l'espletamento del mandato di cui all'art. 2, comma 1 che precede, attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro secondo quanto in appresso specificato:

- in caso di accesso presso unità produttiva situata in Comune diverso da quello della sede di lavoro (o di residenza), rimborso delle spese di viaggio, adeguatamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici;
- in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, o in situazioni di emergenza, l'utilizzo dell'autovettura propria dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda. In tal caso verrà applicata, per la tratta compresa tra la piazza della sede di lavoro (o di residenza) e quella dell'intervento, la tariffa tempo per tempo prevista dalla normativa aziendale in materia di rimborsi chilometrici; il rimborso di eventuali pedaggi autostradali potrà avvenire previa presentazione dei relativi giustificativi;
- in caso di consumazione dei pasti principali e di eventuale pernottamento fuori residenza – che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'Azienda – le spese

sostenute verranno rimborsate, previa presentazione dei relativi giustificativi, secondo i criteri e nei limiti d'importo previsti dal c.c.n.l. tempo per tempo vigente per i rimborsi spese a piè di lista in caso di missioni in Italia.

2. Qualora l'espletamento dei compiti del R.L.S. di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 avvenga in Comune diverso da quello della sede di lavoro (o di residenza), vengono riconosciuti al R.L.S. i rimborsi spese di cui ai commi che precedono.

3. Quanto sopra trova applicazione anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'azienda in applicazione del medesimo articolo.

4. In occasione della fruizione da parte del R.L.S. delle 50 ore di permesso per l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché dei compiti indicati all'art. 50, comma 1, del D.Lgs.81/2008, l'Azienda riconoscerà ulteriori permessi orari retribuiti a copertura del tempo di viaggio -- purché effettuato durante il normale orario di lavoro -- strettamente necessario al raggiungimento delle unità produttive diverse da quella di appartenenza ubicate nell'ambito territoriale di propria competenza.

5. I permessi di cui all'art. 2, comma 1 che precede eventualmente non fruiti nell'anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del R.L.S., fino al primo bimestre dell'anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.

6. L'Azienda riconoscerà ai componenti del Comitato elettorale - di cui al Regolamento elettorale allegato al presente verbale di accordo - permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali e gli eventuali rimborsi spese, secondo i criteri previsti dal presente accordo.

Art. 4

1. L'Azienda darà corso nei confronti del R.L.S. agli interventi formativi previsti dalla vigente normativa.

2. Al R.L.S. proveniente da unità produttive diverse da quella ove si tiene il corso sarà riconosciuto il trattamento previsto dalla normativa aziendale per la partecipazione ai corsi di formazione in Comune diverso dalla sede di lavoro.

Credito Piemontese S.p.A.

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA



Dichiarazioni delle parti

In caso di modifiche all' Accordo nazionale del settore del credito sulla salute e sicurezza del 12 marzo 1997 la Banca e le OO.SS. stipulanti il verbale di accordo del 31 agosto 2010 si impegnano sin d'ora ad incontrarsi per verificare gli effetti di dette modifiche sui contenuti del predetto verbale di accordo, per apportare le eventuali variazioni.

Le OO.SS. stipulanti il verbale di accordo del 31 agosto 2010 si impegnano altresì affinché il Comitato elettorale di cui al Regolamento elettorale per l'elezione del R.L.S., indica le elezioni del R.L.S. nei tempi previsti dal predetto Regolamento e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Torino, 31 agosto 2010

Credito Piemontese S.p.A.




FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) PRESSO IL CREDITO PIEMONTESE S.P.A.¹

Art. 1

1. Sono elettori, in base all'Accordo Nazionale del settore del credito sulla sicurezza e salute dei lavoratori del 12 marzo 1997 ed in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni), tutti i dipendenti del Credito Piemontese S.p.A. sulla base degli elenchi forniti dall'Azienda al Comitato elettorale di cui all'art. 3, comma 1 che segue.

Art. 2

1. L'ambito territoriale è unico e viene definito "REGIONE PIEMONTE".

Art. 3

1. Il Comitato elettorale è composto da un rappresentante - dipendente del Credito Piemontese S.p.A. - per ciascun organismo sindacale aziendale regolarmente costituito, facente capo alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. tempo per tempo vigente e firmatarie del presente regolamento.

2. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione dei rappresentanti del Comitato elettorale i mezzi necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, a titolo di esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti del Credito Piemontese S.p.A. aventi diritto al voto, la sede per le operazioni di scrutinio, le buste e le schede per la votazione).

Art. 4

1. Le elezioni avverranno per corrispondenza e seguiranno la seguente procedura:

- a) il Comitato elettorale provvederà ad inviare – entro il termine previsto dal successivo art. 5, comma 2 - presso la sede di lavoro di ciascun elettore una scheda elettorale vidimata. La busta inviata all'elettore conterrà al suo interno, oltre alla scheda vidimata di votazione, l'elenco dei candidati, l'indicazione delle modalità di voto, nonché una busta predisposta per l'invio al Comitato elettorale, tramite posta interna, della scheda.
- b) A cura del Comitato elettorale, per evitare duplicità di voto, verrà preso nota del nome di ciascun votante. Concluse le operazioni di voto, il Comitato elettorale procederà allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti del Comitato elettorale.
- c) Le schede verranno chiuse in apposito plico sigillato e controfirmato dai rappresentanti del Comitato elettorale. Al termine delle operazioni elettorali il Comitato elettorale proclamerà l'elezione a R.L.S. del candidato che avrà riportato il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato con più anzianità di servizio.

2. La procedura descritta al punto 1 che precede potrà essere sostituita da un eventuale analogo sistema telematico di votazione.

¹ Il presente Regolamento è allegato al verbale di accordo sottoscritto tra il Credito Piemontese S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali in data 31 agosto 2010.

Art. 5

1. Le candidature, raccolte via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica *ad hoc*, all'uopo previsto dall'Azienda, saranno presentate dagli organismi sindacali aziendali di cui al comma 1 dell'art. 3 che precede al Comitato elettorale, e i candidati saranno, di norma, dirigenti degli organismi sindacali aziendali *de quo*.

2. Dette candidature devono pervenire almeno 15 giorni prima delle elezioni e sarà cura del Comitato elettorale comunicarle a tutti gli aventi diritto al voto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6

1. Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 7

1. Gli aventi diritto al voto possono esprimere una sola preferenza di voto.

2. La scheda che non presenterà i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) che precede sarà ritenuta nulla.

3. La scheda che non presenterà alcuna preferenza sarà ritenuta bianca.

4. La scheda trasmessa in modo irregolare e/o oltre il termine stabilito dal Comitato elettorale sarà ritenuta nulla.

Art. 8

1. Nel caso in cui, nel corso del suo mandato, il R.L.S. venga a cessare dall'incarico per qualunque causale, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

2. Se ciò non fosse possibile si provvede, nei tempi all'uopo necessari, ad una nuova elezione con l'applicazione del presente regolamento.

Art. 9

1. Le elezioni devono essere indette almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del R.L.S., che ha durata quadriennale. Scaduto tale periodo il R.L.S. mantiene le sue prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica del nuovo rappresentante.

Torino, 31 agosto 2010

